



CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “SISTEMA INTEGRATO DI SECONDA ACCOGLIENZA”, RIENTRANTE NELL’AMBITO DELL’ALLEGATO IX DEL D.LGS. 18/04/2016 N.50, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART. 4 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50, MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO. CODICE CIG: 7332528187.
----------	---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE

N. SS/568 DEL 21/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali;
- il Comune eroga diverse prestazioni a favore dei propri cittadini per tutelarne il benessere nonché per far fronte a gravi situazioni di emergenza abitativa, tra le quali figura il “Sistema integrato di seconda accoglienza”;

Atteso che attraverso la realizzazione e la gestione del sistema integrato di cui sopra il Comune di Biella si pone la finalità di rafforzare l’offerta di strutture residenziali e interventi di sostegno per soggetti con fragilità sociali residenti in città, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, e che il progetto ha come destinatari:

- a) persone adulte di ambo i sessi non connotate da problemi psichiatrici o da conclamati problemi legati all’abuso di sostanze psicoattive (droghe e alcool). Sono altresì escluse dalla possibilità di ingresso negli alloggi persone che stiano assumendo terapie farmacologiche, prescritte da un servizio specialistico, per la cura e il controllo delle problematiche sopra citate;
- b) nuclei monogenitoriali con figli minorenni;
- c) famiglie (coppie di persone adulte con e senza figli minorenni);

Rilevato che:

- in data 31.12.2017 scadrà il contratto in essere con Anteo Cooperativa Sociale Onlus di Biella, per la gestione del servizio in oggetto e che si rende necessario garantirne la continuità;

- è necessario esperire la procedura per l'individuazione del nuovo soggetto che gestirà e garantirà il servizio, nel rispetto di quanto disposto dall'Amministrazione e della normativa in materia sociale;

Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi per il periodo di anni 3, dal 01/04/2018 (o dalla diversa data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione) per un valore stimato dell'appalto di € 110.250,00, IVA esclusa;

Precisato che:

- il valore complessivo dell'appalto sopra indicato è riferito all'intera durata dello stesso, compresa l'eventuale proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 (3 anni + 6 mesi);
- il calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio è riferito al complesso delle attività, come dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto, tenuto conto delle valutazioni tecniche effettuate sulla base del costo del lavoro determinato dal D.M. 02/10/2013 per i lavoratori delle Cooperative Sociali, tipologia di impresa che storicamente ha partecipato alle gare precedenti per i medesimi servizi o a gare similari;

Evidenziato che, nelle more dell'espletamento della procedura di individuazione del nuovo soggetto affidatario, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, si intende far garantire alla Anteo Cooperativa Sociale Onlus di Biella, attuale gestore del servizio, la continuità dello stesso fino al 31/03/2018;

Preso atto che il valore dell'appalto di cui trattasi, determinato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016

Visti:

- l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l'art. 4 del del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che contempla i principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi;
- l'art. 1, comma 450 della l. 296/2006 in conformità al quale i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l'obbligo di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;
- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale *“le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa;*

- l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, "*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*";

Accertato che:

- il servizio non è ricompreso in alcuna convenzione di cui all'art. 26, co. 1 della Legge 488/1999 e successive modifiche;
- nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta essere presente il meta-prodotto oggetto della presente procedura di approvvigionamento, collocato all'interno del Bando di abilitazione: Servizi – Categoria: Servizi Sociali;

Considerato che, dato l'importo dell'affidamento, una procedura ordinaria (aperta o ristretta) contrasterebbe con i principi di economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti rispetto allo scopo che si vuole perseguire, oltre ovviamente ad un principio di tempestività, derivante dall'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente;

Ritenuto, pertanto, di affidare la gestione del servizio citato in oggetto per il periodo di anni 3, dal 01/04/2018 (o dalla diversa data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione), mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, mediante RDO del Mercato elettronico;

Considerato che:

- il servizio da acquisire è ricompreso nell'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e pertanto la suddetta procedura verrà svolta in conformità ai principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016, ovvero ai principi di economicità, pubblicità;
- la procedura verrà svolta nel rispetto altresì dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ovvero efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza;
- si trasmetterà l'invito a presentare offerta agli operatori individuati previa attivazione di una indagine esplorativa da effettuare mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse;
- l'affidamento del servizio avverrà a seguito di una valutazione comparativa delle offerte pervenute, basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, secondo i criteri meglio precisati nella lettera d'invito;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di rafforzare l'offerta di strutture residenziali e interventi di sostegno per soggetti con fragilità sociali residenti in città, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di gestione del "Sistema integrato di seconda accoglienza" per il periodo di anni 3, dal 01/04/2018 (o dalla diversa data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione);
- c) il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d'appalto;
- e) la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, tramite RDO del Mercato elettronico ed il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che:

- la disponibilità finanziaria necessaria per il presente intervento è stata preventivamente verificata;
- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Considerato che il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile;

Acquisito, in via pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara presso il sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il procedimento è pertanto identificato con il CIG 7332528187 mentre non è necessario richiedere un CUP (Codice Unico di Progetto) non essendo ravvisabile in questo servizio l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale, ma ricadendo al contrario, nella gestione corrente dell'Ente;

Rilevato che il servizio di cui trattasi risulta compreso, in relazione al quadro classificatorio CPV (85310000-5), nel Regolamento CE n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2008;

Dato atto:

- che viene individuato quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la sottoscritta dr.ssa Germana ROMANO, Dirigente del Settore Servizi Sociali e Politiche Educative del Comune di Biella;
- che il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs. n. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che il presente appalto prevede rischi interferenziali e pertanto è stato redatto apposito DUVRI che verrà inviato alle ditte invitate alla procedura, mentre non vi sono costi di sicurezza da riconoscere all'appaltatore;

Stabilito che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924, ma in questo caso l'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare, procedendo ad un nuovo esperimento nei modi ritenuti opportuni;

Considerato che il presente appalto non può essere suddiviso in lotti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'appalto. Inoltre, il valore dell'appalto e dei requisiti di capacità economica richiesti consentono comunque l'accesso al presente appalto anche alle micro, piccole e medie imprese non risultando ad esse estranei e, nel caso dei requisiti, pur sempre ottenibili attraverso l'avvalimento o in raggruppamento;

Visto:

- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- la deliberazione G.C. n. 33 del 06.02.2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

DETERMINA

- 1) di attivare la procedura per l'affidamento del servizio di gestione del "Sistema integrato di seconda accoglienza" per il periodo di anni 3, dal 01/04/2018 (o dalla diversa data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione), il cui valore è quantificato in € 110.250,00, IVA esclusa, mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 59/2016, in particolare mediante RDO del Mercato elettronico previo avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di Ditte presenti nel Mercato elettronico abilitate per la fornitura di servizi rientranti nell'iniziativa: Servizi Sociali – CPV (85310000-5 – Servizi di assistenza sociale);
- 2) di dare atto che:
 - saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti;
 - qualora pervenga un numero maggiore di 8 manifestazioni di interesse, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia;
 - la Stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 o di integrare l'elenco dei soggetti da invitare mediante l'individuazione di altri operatori economici in possesso degli idonei requisiti fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque;
- 3) di individuare, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, la sottoscritta dr.ssa Germana ROMANO, Dirigente del Settore Servizi Sociali e Politiche Educative del Comune di Biella;
- 4) di dare attuazione alle seguenti regole:
 - a. le offerte presentate saranno valutate in termini comparativi, poiché il servizio verrà assegnato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, riservando il 70% del punteggio all'offerta tecnica-progettuale ed il 30% all'offerta economica in conformità ai criteri valutativi fissati nelle lettera d'invito;
 - b. il responsabile del procedimento avrà la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio, con atto motivato;
 - c. il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato che verrà trasmesso all'operatore economico in allegato alla lettera d'invito;
- 5) di dare atto che nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta essere presente il meta-prodotto oggetto della presente procedura di approvvigionamento, collocato all'interno del Bando di abilitazione: Servizi – Categoria: Servizi Sociali;
- 6) di approvare l'Avviso per manifestazione di interesse con il Capitolato speciale d'appalto (Allegato A), i Criteri di aggiudicazione (Allegato B) e l'Istanza per manifestazione di interesse (Allegato C) uniti alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;
- 7) di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua ed idonea a giudizio della Stazione appaltante;

- 8) di stabilire che il termine per la ricezione delle istanze di partecipazione sarà indicato nell'avviso pubblico e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sarà indicato nella richiesta di offerta generata dal M.E.P.A.;
- 9) di dare atto che, nelle more dell'espletamento della procedura di individuazione del nuovo soggetto affidatario, la continuità del servizio sarà garantita fino al 31/03/2018 dalla Anteo Cooperativa Sociale Onlus di Biella, attuale gestore del servizio;
- 10) di prenotare la spesa necessaria per lo svolgimento del servizio di cui trattasi come segue:
Cap. 103120620200/0, avente ad oggetto: "INTERV. PER IL DIRITTO ALLA CASA - SERVIZI - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI" – centro di costo 0884 (Assistenza affitto e gestione alloggi di seconda accoglienza) – fattore produttivo S0001333 – CGU/liv. 5 U. 1.03.02.99.999 – CIG 7332528187 – esigibile come segue:
€ 31.500,00: esigibilità 2018 – I= 232/2018
€ 31.500,00: esigibilità 2019 – I= 36/2019
- 11) di demandare a successivi atti la regolarizzazione delle suddette prenotazioni di impegno, nonché l'impegno della spesa necessaria da imputarsi agli esercizi non compresi nel bilancio 2017/2019;
- 12) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € 0 (zero);
- 13) di dare atto ulteriormente che la Commissione di gara sarà nominata, con successivo provvedimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interpellati;
- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente" di tutti gli atti previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 15) di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- 16) di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

IL DIRIGENTE
ROMANO Dr.ssa Germana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, li 27/12/2017

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario